



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, l'uno contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 09/01/2017, l'altro contro delegazione di pagamento, stipulato in data 26/01/2017, entrambi estinti anticipatamente in data 31/10/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso della somma di € 1.907,40, così ripartita:

- in relazione al contratto n. *****368, il rimborso, in applicazione del criterio di rimborso pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 1.513,50 a titolo di "commissioni e premio assicurativo";
- in relazione al contratto n. *****369, il rimborso, in applicazione del criterio di rimborso pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 393,90 a titolo di "commissioni e premio assicurativo".

Costitutosi, l'intermediario confermando l'avvenuta estinzione anticipata dei contratti di finanziamento oggetto del ricorso, ha eccepito con riferimento ad entrambi i contratti, la non ripetibilità delle commissioni finanziarie, atteso il loro carattere up-front, come meglio specificato nel SECCI.

Pertanto ha chiesto di respingere il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a)



in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.* Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”.* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio ritiene che in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni del finanziatore qualificate dall'intermediario come *up front*, il documento SECCI allegato al contratto, di cui consta per tabulas l'avvenuta consegna al cliente, enuncia dettagliatamente le diverse componenti di costo che compongono tali commissioni, qualificandole espressamente come “costi fissi di istruttoria e collocamento” non rapportati alla durata del finanziamento e descrivendo analiticamente le attività prestate; tuttavia, l'elencazione analitica di tali attività riporta alcune voci che non sono direttamente riferibili alla fase delle trattative o della conclusione del contratto, ma anzi hanno chiara natura *recurring*, quali le “spese di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

archiviazione dati e documenti" e "notificazione degli atti" (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 22425/2019). In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, tali commissioni sono rimborsabili in linea proporzionale lineare.

Quanto alla ulteriore richiesta di rimborso degli oneri erariali, il Collegio - tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi - ritiene tali voci non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (cfr. art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, considerando i rimborsi già effettuati dall'intermediario, secondo i prospetti che seguono:

- relativamente al contratto di finanziamento contro cessione del quinto (*368)

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	31
rate residue	89

TAN ▶	6,40%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	74,17%
- in proporzione alla quota	58,00%

h/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni intermediarie (recurring)	€ 2.000,00	€ 1.483,33 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.159,93 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.483,33
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.483,33
interessi legali							no

- relativamente al contratto di finanziamento contro cessione del quinto (*369)

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	29
rate residue	55

TAN ▶	6,40%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	65,48%
- in proporzione alla quota	45,27%

h/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni intermediarie (recurring)	€ 583,80	€ 382,25 <input checked="" type="radio"/>	€ 264,30 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 382,25
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 382,25
interessi legali							no



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11914 del 07 luglio 2020

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.865,58.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI